

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1990, che fissa, nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, le restituzioni all'esportazione previste dall'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio

(ECU/100 kg peso netto)

Codice prodotto	Destinazione delle esportazioni (*)	Restituzione (%)
0806 20 12 000	01	25,00
0806 20 92 000	01	25,00
0812 10 00 100	02	13,30
2006 00 31 000	02	30,22
2006 00 90 100	02	30,22
2008 19 10 100		21,80
2008 19 90 100		21,80
2009 11 99 110		2,10
2009 19 99 110		2,10
2009 11 99 120		4,20
2009 19 99 120		4,20
2009 11 99 130		6,30
2009 19 99 130		6,30
2009 11 99 140		8,40
2009 19 99 140		8,40
2009 11 99 150		10,50
2009 19 99 150		10,50

(*) Per le destinazioni seguenti:

- 01 i paesi o gli Stati ad economia pianificata dell'Europa centrale e orientale e la Jugoslavia;
- 02 tutte le destinazioni, eccetto il Nord America.

(†) Gli importi indicati si applicano ai prodotti ottenuti da frutti raccolti nella Comunità.